



COMUNE DI HÔNE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**REGOLAMENTO
APPLICAZIONE TRIBUTO
SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/04/2023 e modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 22.06.2024.

Indice del Regolamento

TITOLO I – Disposizioni di carattere generale	5
Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento	5
Art. 2 - Istituzione della TARI	6
Art. 3 - Presupposto oggettivo della TARI	6
Art. 4 - Servizio di igiene urbana.....	7
 TITOLO II - Soggetto attivo e passivo del tributo	 9
Art. 5 - Soggetto attivo del tributo	9
Art. 6 - Soggetto passivo del tributo.....	9
 TITOLO III - Determinazione e articolazione del tributo	 10
Art. 7 - Decorrenza del tributo sui rifiuti	10
Art. 7 bis - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	10
Art. 8 - Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale. Approvazione delle tariffe	11
Art. 9 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	13
Art. 10 - Numero di occupanti	13
Art. 11 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	15
Art. 12 - Tributo ambientale	15
Art. 12bis – Componenti perequative	15
 TITOLO IV - Classificazioni, esclusioni, agevolazioni e riduzioni	 16
Art. 13 - Classificazione rifiuti	16
13.1 Rifiuti urbani	16
13.2 Rifiuti speciali	16
Art. 14 - Esclusione dal tributo	18
Art 15 - Esenzione dal tributo. Riduzioni.....	19
Art. 16 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso.....	20
Art. 17 - Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti.....	20
Art. 18 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	23
Art. 19 - Riduzione per compostaggio.....	24

Art. 19 bis - Ulteriori riduzioni	24
Art. 20 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio.....	25
TITOLO V - Dichiarazione, riscossione, accertamento, rimborsi, reclami, sanzioni e contenzioso	26
Art. 21 - Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione	26
Art. 22 – Contenuti minimi della risposta alla dichiarazione TARI.....	31
Art. 23 – Contenuti minimi della risposta alle dichiarazioni di variazione o di cessazione	31
Art. 24 - Modalità di determinazione della superficie imponibile	32
Art. 25 - Tributo giornaliero di smaltimento di rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies d.lgs. 152/2006.....	33
Art. 26 - Riscossione della TARI	33
Art. 27 - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti.....	35
Art. 28 - Istanza di rimborso per importi non dovuti Modalità e tempo di liquidazione del rimborso per importo non dovuto	36
Art. 29 - Minimi riscuotibili	36
Art. 30 - Funzionario responsabile	37
Art. 31 - Mezzi di controllo	37
Art. 32 - Sanzioni	37
Art. 33 - Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati	39
Art. 34 - Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati	39
Art. 34 bis - Tempo di risposta motivata ai reclami scritti	41
Art. 34 ter - Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni	41
Art. 34 quater - Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati	42
Art. 35 - Classificazione delle richieste scritte dell'utente	42
Art. 36 - Modalità di gestione degli obblighi di qualità in caso di servizio non integrato	43
Art. 36 bis - Tempo per l'inoltro al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade del reclamo, ovvero delle richieste, ricevute dall'utente	43
Art. 36 ter - Tempo per l'inoltro all'utente della risposta ricevuta dal gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade.....	44
Art. 37 - Contenzioso	44

TITOLO VI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE	45
Art. 38 - Obblighi di registrazione e comunicazione	45
Art. 39 - Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati.....	45
Art. 40 - Comunicazione all'ARERA e all'Ente territorialmente competente, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti	46
 TITOLO VII - Disposizioni finali	 47
Art. 41 - Normativa di rinvio	47
Art. 42 - Norme abrogate	47
Art. 43 - Efficacia del Regolamento	47

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'articolo 52 d.lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Hône appartenente al subATO E Walser – Mont Rose della Tassa sui rifiuti (TARI).
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, tra cui in particolare la L.R. 31/2007 e successive modificazioni, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale (di seguito, in breve "Regolamento di gestione") e le determinazioni dell'Autorità d'ambito (Regione).
3. Ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato A, Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), della Delibera di ARERA n. 15/22 il Comune si qualifica come il soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Le relative funzioni sono assegnate e svolte dall'Ufficio Tributi.
4. Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) della Delibera di ARERA n. 15/22, il subATO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato, in prima applicazione del TQRIF, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 prevista dall'articolo 53.1. del TQRIF. e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti.
5. Il Comune quale soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti istituisce un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza. Il servizio telefonico deve consentire all'utente di richiedere informazioni e segnalare disservizi relativamente alle funzioni dell'Ente esclusivamente in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
6. Il Comune mette a disposizione uno sportello online, accessibile dalla home page del proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o web chat.

Lo sportello on line consente all'utente di inoltrare al Comune richieste di rettifica e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di attivazione, variazione, e cessazione del servizio.

7. Rimane ferma la possibilità per l'utente di rivolgersi direttamente allo sportello dell'ufficio tributi negli orari di apertura al pubblico o previo appuntamento

Art. 2 - Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 - Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
2. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
3. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4 - Servizio di igiene urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate dalla L.R. 31/2007, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta o punto di raccolta più vicini.
4. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%. Tale riduzione si applica anche nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato ad una distanza superiore a quella massima prevista nell'ambito del Regolamento di gestione, a partire dalla strada servita.
5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni

dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

7. È fatto obbligo all'utenza di restituire al gestore del servizio di raccolta le attrezzature ricevute in comodato d'uso (mastelli e contenitori) nei modi e termini previsti dal gestore.

TITOLO II - Soggetto attivo e passivo del tributo

Art. 5 - Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6 - Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g), d.lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 7 bis - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal o dai titolare o titolari della responsabilità di gestione, che può corrispondere all'ente territorialmente competente, definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, legge n. 205 del 27/12/2017 secondo quanto previsto dalle competenti deliberazioni dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e successiva norme e/o provvedimenti modificativi ed integrativi e trasmesso all'Ente territorialmente competente per la sua validazione.
3. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente effettua la procedura di validazione del piano finanziario, assumendo le pertinenti determinazioni, e provvede a trasmettere ad ARERA il piano e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Art. 8 - Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale.

Approvazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, legge n. 205 del 27/12/2017, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.

2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.

Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le tariffe sono approvate annualmente dall'organo competente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario, previa adozione dello stesso, di cui all'art. 7 bis del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, il Comune, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini indicati al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tali termini, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

7. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
8. Nell'ipotesi in cui il Piano finanziario annuale non dovesse essere approvato nei termini di legge, ovvero non fossero adeguate le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
9. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune o dall'Autorità di subATO e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica con l'Autorità di subATO dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, d.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 9 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

Art. 10 - Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
- i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.

6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile assumendo un numero di occupanti pari ad uno.

Il Comune può stabilire una tariffa progressivamente più elevata con riferimento alle maggiori dimensioni dell'immobile.

7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

Art. 11 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, nonché dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($Kc(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($Kd(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $Kc(ap)$ e $Kd(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.
5. In relazione alle possibili riduzioni tariffarie si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 17 e 18 del presente Regolamento.

Art. 12 - Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta" non si applica in Valle d'Aosta il tributo ambientale (TEFA) disciplinato dall'art. 19 d.lgs. 504/1992.

"Art. 12bis - Componenti perequative

1. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b) L. 17 maggio 2022 n. 60, come recepito dalla Delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:

- $UR_{1,a}$: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- $UR_{2,a}$: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno.

2. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, con richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione.

4. Ai fini della determinazione delle componenti perequative, la definizione di utenza, sia domestica che non domestica, coincide con quella di «punto di conferimento» e non con le singole unità immobiliari autonomamente accatastate e/o autonomamente segnalate nella dichiarazione TARI presentata dal soggetto passivo o con le diverse categorie tariffarie utilizzate per la determinazione della tassa dovuta. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.

5. Sino al momento dell'istituzione di specifici codici tributo per il versamento delle componenti perequative in F24 o con altre modalità che rendano possibile il loro riversamento automatico al destinatario dell'entrata, le componenti perequative vengono riscalcolate dal Comune e riversate nei termini indicati da ARERA sulla base di quanto effettivamente riscosso a tale titolo entro il 31 dicembre di ciascun anno d'imposta.

6. In caso di emissione di avvisi di accertamento per il recupero della TARI dovuta a decorrere dal 2024, a seguito di omessa/infedele presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, le componenti perequative effettivamente applicabili vengono gravate di sanzioni e di interessi al pari del tributo e vengono riversate unitamente agli importi dovuti per l'anno d'imposta in cui sono state incassate.”.

Art. 13 - Classificazione rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali.

13.1 Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter), e art. 184, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del decreto n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

13.2 Rifiuti speciali

1. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184 d.lgs. 152/2006;

- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184 d.lgs. 152/2006;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184 d.lgs. 152/2006;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184 d.lgs. 152/2006;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), d.lgs. 152/2006;
 - i. i veicoli fuori uso.
2. Ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, a pena di decadenza, gli interessati devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio etc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER ed a fornire, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione etc.). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. In caso di mancata indicazione in denuncia dei dati soprariportati, l'esclusione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta percentuali di abbattimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 18.
5. Nella medesima ipotesi di cui al comma 2, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale, la detassazione spetta altresì ai magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su

tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico (art. 1 comma 649 L. 147/2013).

6. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono rifiuti speciali devono presentare, a pena di decadenza entro il termine per la presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, apposita dichiarazione con la individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte dell'utente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del Comune. Essa deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuto speciale e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla trattativa vigente. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente di gestione del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare".

Art. 14 - Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c. balconi e terrazze scoperti.
2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
 3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
 4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a. unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente vuote, chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
 - b. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art 15 - Esenzione dal tributo.

Riduzioni.

1. Ai sensi della L: 147/2013, articolo 1 comma 660, sono esentati dal pagamento del tributo :
 - a. i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b. le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 16 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
 - a) del 40% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato per un periodo non superiore ai trenta giorni complessivi per ciascun anno;
 - b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.
4. L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della dichiarazione di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
6. L'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della dichiarazione di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Art. 17 - Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, d.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica inviata tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

La scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, comma 10, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
3. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui agli articoli precedenti, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
4. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti urbani che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.
6. I produttori di rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006 che dimostrino di averli avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, sono soggetti ad una riduzione proporzionale della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti così avviata. In tal caso la riduzione si applica solo ove la percentuale di rifiuti avviati al riciclo sul totale prodotto, sia superiore al valore del 50%. La riduzione è linearmente e direttamente proporzionale alla percentuale dei rifiuti avviati al riciclo.
7. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del

servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del subATO delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

8. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.
9. Le utenze non domestiche che ai sensi del comma 1 conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Comune idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.
10. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica e per codice EER (CER);
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta) allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

11. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 9 l'Ufficio Tributi comunica l'esito della verifica all'utente.
12. Nelle ipotesi di cui al c. 1 il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento ex art 32 c. 2 lett c) e d), ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
13. Nelle ipotesi di cui al c. 1 la parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 18 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies d.lgs. 152/2006 e di rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento del 20% .
2. Per fruire della percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione della TARI di cui ai commi precedenti, a pena di decadenza, gli interessati devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc..), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER ed a fornire, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. In caso di mancata indicazione in denuncia dei dati soprariportati, l'esclusione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
3. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio.

Art. 19 - Riduzione per compostaggio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, legge 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 10% della componente variabile della tariffa a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007.
2. Le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche possono accedere ad una riduzione pari al 10% della componente variabile della tariffa.
3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte dell'utente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
5. Il Comune o l'Autorità di subATO potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 19 bis - Ulteriori riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, legge 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, legge 147/2013, potranno essere riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza o per esigenze di tipo perequativo nell'applicazione dello strumento impositivo. Per la predetta agevolazione il coefficiente di riduzione è applicato sul tributo e trova applicazione con riferimento al solo anno in cui è riferita e non ha effetto retroattivo. Tale agevolazione può essere iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura va assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 20 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente, formulata ai sensi dell'articolo 33, all'Ufficio tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell'Autorità di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
2. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Il responsabile del servizio deve consegnare tramite PEC copia della segnalazione ricevuta dall'utente al responsabile del servizio gestione rifiuti del subATO, il quale è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.
4. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
5. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V - Dichiarazione, riscossione, accertamento, rimborsi, reclami, sanzioni e contenzioso

Art. 21 - Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione TARI, è fissato entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Lo stesso termine è previsto per le dichiarazioni di variazione o cessazione. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. La dichiarazione è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione, redatta su modulo messo a disposizione dall'Ufficio Tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
- 3bis. Oltre ai dati indicati dai successivi commi 10, 11 et 12, il modulo di cui al comma 3 riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio o di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, nel caso di TARI puntuale o comunque di sistemi di raccolta porta a porta, le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore della raccolta e trasporto.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARI, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
- 4bis. A seguito di presentazione della dichiarazione di cui al primo comma verrà rilasciata dal Comune comunicazione di risposta ai sensi del successivo articolo 22.
5. Salvo che non siano state consegnate dal Gestore della raccolta, in caso di raccolta porta a porta, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 i soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte hanno l'obbligo di ritirare presso il soggetto gestore della raccolta o l'ufficio competente le attrezzature e/o i contenitori aggiuntivi per la raccolta PaP. Analogo obbligo e termine sussiste nel caso in cui sono state denunciate modifiche che comportano la necessità di dotarsi di nuove attrezzature o contenitori in relazione ai detti contenitori aggiuntivi per la raccolta PaP.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
- b. per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
8. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta dichiarazione di occupazione, l'obbligo di dichiarazione si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
9. L'utente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati nella dichiarazione. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che l'utente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
10. La Dichiarazione TARI può essere presentata dall'utente a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo di cui al comma 3 scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile *online*.

Il modulo per la dichiarazione TARI deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a. il recapito postale e di posta elettronica al quale inviare la richiesta;
- b. i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- c. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;

- e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Le informazioni di cui al presente comma possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

11. Nel caso di dichiarazione di variazione o cessazione il modulo deve altresì contenere i seguenti elementi:

- a. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- b. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

A seguito di presentazione della dichiarazione variazione o cessazione verrà rilasciata dal Comune comunicazione di risposta ai sensi del successivo articolo 23.

12. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve altresì contenere:

- per le utenze domestiche:
 - a. eventuali situazioni che possano comportare riduzioni, agevolazioni o esenzioni della tariffa;
 - b. l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
 - c. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
- per le utenze non domestiche:
 - a. eventuali situazioni che possano comportare riduzioni, agevolazioni o esenzioni della tariffa;
 - b. i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
 - c. l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
 - d. l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
 - e. l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala, nonché l'indicazione della

tipologia dei rifiuti che conferiscono e per ciascuna tipologia una valutazione della produzione in termini di volume dei rifiuti che intendono conferire al fine di consentire, nel caso di raccolta porta a porta, l'individuazione dei contenitori più idoneo alla raccolta;

- f. la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- g. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- h. gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- i. l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- j. nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

13. Il Servizio gestione rifiuti o Ufficio Tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato

14. La dichiarazione di cui al presente articolo si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio.

Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.

15. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

16. Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
17. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini indicati nel presente articolo, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
18. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
19. La dichiarazione TARI produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella dichiarazione.
20. Le dichiarazioni di cessazione producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa dichiarazione è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine.
21. Le dichiarazioni di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
22. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, gli effetti delle dichiarazioni di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 22 – Contenuti minimi della risposta alla dichiarazione TARI

1. Il Comune è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alla dichiarazione TARI, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla dichiarazione;
 - b. il codice utente e il codice utenza;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

Art. 23 – Contenuti minimi della risposta alle dichiarazioni di variazione o di cessazione

1. Il Comune è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'Ufficio che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI la variazione o cessazione.

Art. 23 bis – Tempo di risposta alle dichiarazioni Tari e alle dichiarazioni di variazione o di cessazione

1. Il tempo di risposta alle dichiarazioni Tari e alle dichiarazioni di variazione o di cessazione, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della dichiarazioni dell'utente da parte del Comune e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dall'Articolo 22 e 23.
2. Il tempo di risposta di cui al presente articolo ha natura meramente ordinatoria e costituisce valore tendenziale cui l'Ufficio dovrà adeguarsi in conseguenza dell'eventuale nuova classificazione svolta dal subATO ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della gestione nella matrice di cui alla tabella 1 prevista dall'articolo 53.1. del TQRIF.

Art. 24 - Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646, legge 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU o TARES, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647, legge 147/2013.

Art. 25 - Tributo giornaliero di smaltimento di rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies d.lgs. 152/2006

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies d.lgs. 152/2006 prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso riferibili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837, legge 160/2019.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione di cui al comma precedente, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente ovvero al concessionario del servizio.

Art. 26 - Riscossione della TARI

1. Ai sensi della legge 147/2013, art. 1, comma 688 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il versamento del tributo è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. 241/1997, ovvero tramite modello F24 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ovvero attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

(PagoPa). Qualora la modalità di pagamento abbia natura onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal soggetto competente alla riscossione per l'utilizzo di detta modalità. Deve comunque essere garantita una modalità di pagamento gratuita mediante emissione a richiesta di modello F24.

2. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. Le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate sono fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 1 dicembre di ciascun anno.
3. Il Comune provvede ad inviare prima di ogni scadenza apposito avviso di pagamento all'utente, allegando i relativi bollettini di pagamento.
4. In ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, affinché il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate sul sito del MEF alla data del 28 ottobre
5. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione dell'avviso di pagamento. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nell'avviso. Il termine di scadenza di cui al precedente periodo deve essere applicato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione dell'avviso di pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
6. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi all'utente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento o nell'atto di accertamento.
7. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato all'utente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che l'utente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
8. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
9. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, legge 160/2019, comma 792 e seguenti, salvo affidamento all'Agente nazionale della riscossione.

10. Si applicano in ogni caso le relative disposizioni del regolamento generale delle entrate.

Art. 27 - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. È prevista la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due (2) anni.
2. All'avviso di pagamento devono essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cinquanta (50) euro.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a. degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b. degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.
7. Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.
8. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

Art. 28 - Istanza di rimborso per importi non dovuti
Modalità e tempo di liquidazione del rimborso per importo non dovuto

1. L'utente ove ritenga di aver versato importi non dovuti, presenta istanza di rimborso ex art. 1, comma 164, L. 296/2006 ai sensi del successivo articolo 33 da presentarsi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il provvedimento di rimborso è atto autonomamente impugnabile ed è notificato all'utente.
2. Qualora le verifiche eseguite a seguito della istanza di rimborso evidenzino un credito a favore dell'utente, si procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a. detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma , lettera b), resta salva la facoltà di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
4. Il tempo di liquidazione del rimborso per importo non dovuto è ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 296/2006 di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione dell'utente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
7. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 34 del presente regolamento

Art. 29 - Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 3,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 30 - Funzionario responsabile

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 31 - Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari all'utente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 32 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - a. omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che l'utente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
 - b. omessa presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni previste dal Regolamento: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

- c. infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- d. mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 33 - Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile anche presso lo sportello dell'Ufficio Tributi ove previsto, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. il recapito postale e di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b. i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi erroneamente addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
3. Gli operatori addetti del servizio telefonico od allo sportello di cui al comma 1 indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Art. 34 - Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune formula in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune, nonché indica nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'Ufficio incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

2. Con riferimento al reclamo scritto nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui al precedente comma 1:
 - a. la valutazione documentata effettuata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere;
 - c. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
3. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al precedente comma 1, l'esito della verifica e in particolare:
 - a. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c. i dati di produzione dei rifiuti riportati nell'avviso di pagamento contestato, nel caso di tariffazione puntuale;
 - d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.
5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente art. 33 c. 1.
7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come disciplinato dall'art 28. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 34 bis - Tempo di risposta motivata ai reclami scritti

1. Il tempo di risposta motivata al reclamo scritto, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'Ufficio competente del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.
2. La risposta motivata scritta al reclamo deve essere conforme a quanto prescritto dal precedente Articolo 34.
3. Il tempo di risposta di cui al presente articolo ha natura meramente ordinatoria e costituisce valore tendenziale cui l'Ufficio dovrà adeguarsi in conseguenza dell'eventuale nuova classificazione svolta dal subATO ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della gestione nella matrice matrice di cui alla tabella 1 prevista dall'articolo 53.1. del TQRIF.

Art. 34 ter - Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni

1. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso della risposta motivata scritta.
2. La risposta motivata scritta alla richiesta scritta di informazione deve essere conforme a quanto prescritto dal precedente Articolo 31.
3. Il tempo di risposta di cui al presente articolo ha natura meramente ordinatoria e costituisce valore tendenziale cui l'Ufficio dovrà adeguarsi in conseguenza dell'eventuale nuova classificazione svolta dal subATO ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della gestione nella matrice matrice di cui alla tabella 1 prevista dall'articolo 53.1. del TQRIF.

Art. 34 quater - Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati

1. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta (60) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio dello stesso della risposta motivata scritta.
2. La risposta motivata scritta alla richiesta di rettifica deve essere conforme a quanto prescritto dal precedente Articolo 31.
3. Il tempo di risposta di cui al presente articolo ha natura meramente ordinatoria e costituisce valore tendenziale cui l'Ufficio dovrà adeguarsi in conseguenza dell'eventuale nuova classificazione svolta dal subATO ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della gestione nella matrice matrice di cui alla tabella 1 prevista dall'articolo 53.1. del TQRIF.

Art. 35 - Classificazione delle richieste scritte dell'utente

1. L'Ufficio competente adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dal successivo articolo.

Art. 36 - Modalità di gestione degli obblighi di qualità in caso di servizio non integrato

1. 1 L'ufficio Tributi con le modalità di cui al successivo comma 5 e nei tempi di cui agli articoli che seguono inoltra:
 - a. i reclami e le richieste scritte di informazioni ricevuti dall'utente inerenti ai servizi di raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade ai gestori dei relativi servizi;
 - b. la dichiarazione TARI di cui all'art. 21 che prevedono la consegna delle attrezzature per la raccolta, ricevute dall'utente, al gestore della raccolta e trasporto;
 - c. all'utente la risposta motivata scritta di cui all'Articolo 34
2. I tempi massimi di trasmissione della risposta motivata ai reclami e alle richieste scritte di informazioni, per il gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade decorrono dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta scritta di informazioni inviata dall'Ufficio Tributi di cui all'Articolo successivo fino all'invio a quest'ultimo della risposta.
3. I tempi massimi per la consegna delle attrezzature all'utente decorrono, per il gestore della raccolta e trasporto, dalla data di ricevimento della dichiarazione TARI dell'utente inviata dall'Ufficio Tributi.
4. L'Ufficio Tributi che non riceve la risposta al reclamo o alla richiesta scritta di informazioni dal gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade nei tempi previsti, invia all'utente una risposta preliminare contenente gli elementi eventualmente già nella sua disponibilità, precisando di avere provveduto ad inoltrare il reclamo, ovvero la richiesta scritta di informazioni, al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, specificandone la data.
5. L'Ufficio Tributi è tenuto a gestire i flussi di comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la rapidità, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati di qualità. I flussi di comunicazione devono essere altresì registrati secondo le modalità precisate dagli artt 38 e seguenti.
6. Il tempo di risposta di cui al presente articolo ha natura meramente ordinatoria e costituisce valore tendenziale cui l'Ufficio dovrà adeguarsi in conseguenza dell'eventuale nuova classificazione svolta dal subATO ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della gestione nella matrice matrice di cui alla tabella 1 prevista dall'articolo 53.1. del TQRIF.

[

Art. 36 bis - Tempo per l'inoltro al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade del reclamo, ovvero delle richieste, ricevute dall'utente

1. Nei casi di cui all'articolo precedente lettere a) e b), il tempo per l'inoltro al gestore della raccolta e trasporto e/o al gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade del reclamo,

ovvero della richiesta scritta di informazioni, oppure della richiesta di attivazione del servizio, ricevuti dall'utente, pari a cinque (5) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte dell'Ufficio Tributi e la data di invio, da parte di quest'ultimo, al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade della medesima richiesta.

2. Il tempo di risposta di cui al presente articolo ha natura meramente ordinatoria e costituisce valore tendenziale cui l'Ufficio dovrà adeguarsi in conseguenza dell'eventuale nuova classificazione svolta dal subATO ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della gestione nella matrice matrice di cui alla tabella 1 prevista dall'articolo 53.1. del TQRIF.

Art. 36 ter - Tempo per l'inoltro all'utente della risposta ricevuta dal gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade

1. Nei casi di cui all'Articolo 36, lettera c), il tempo per l'inoltro all'utente da parte del Ufficio Tributi della risposta motivata scritta al reclamo o alla richiesta scritta di informazioni ricevuta dal gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, pari a cinque (5) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della menzionata risposta e la data di invio all'utente della medesima comunicazione da parte del Ufficio Tributi.
2. Il tempo di risposta di cui al presente articolo ha natura meramente ordinatoria e costituisce valore tendenziale cui l'Ufficio dovrà adeguarsi in conseguenza dell'eventuale nuova classificazione svolta dal subATO ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della gestione nella matrice matrice di cui alla tabella 1 prevista dall'articolo 53.1. del TQRIF.

Art. 37 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, l'utente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 546/1992.

Art. 38 - Obblighi di registrazione e comunicazione

1. L'Ufficio Tributi deve registrare
 - a. il codice di rintracciabilità con cui identifica la singola richiesta di prestazione;
 - b. il codice con cui individua la prestazione;
 - c. i dati identificativi del richiedente, quali: nome, cognome e codice utente;
 - d. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza;
 - e. la tipologia di utenza, distinguendo tra utenza domestica e non domestica.
2. L'Ufficio Tributi deve registrare altresì:
 - a. la data di invio al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade del reclamo, ovvero della richiesta scritta di informazioni, oppure della dichiarazione TARI, ricevuti dall'utente;
 - b. la data di ricevimento della risposta al reclamo o alla richiesta scritta di informazioni da parte del gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade;
 - c. la data di invio della risposta scritta all'utente.

Art. 39 - Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

1. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati di cui all'articolo successivo e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, l'Ufficio Tributi deve:
 - a. aggiornare il registro di cui all'Articolo precedente con le informazioni e i dati richiesti;
 - b. assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra i diversi archivi e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
 - c. conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.

Art. 40 - Comunicazione all'ARERA e all'Ente territorialmente competente, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Ufficio Tributi è tenuto a comunicare all'ARERA e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all'anno precedente registrati ai sensi dell'Articolo 38.
2. L'Ufficio Tributi trasmette all'Arera e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell'Appendice I del TQRIF.
3. In relazione alle richieste e ai reclami scritti pervenuti nell'anno precedente, l'Ufficio Tributi è tenuto a comunicare il numero dei reclami, delle richieste di informazioni e delle richieste di rettifica degli importi addebitati ricevuti suddividendo ulteriormente le singole tipologie di richiesta - reclamo scritto, richiesta scritta di informazioni, richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati - per:
 - a. reclami o richieste ai quali non sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento;
 - b. reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell'arco dell'anno di riferimento.
4. In relazione alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati che abbiano dato luogo a un credito a favore dell'utente, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma, l'Ufficio Tributi deve comunicare, specificando la tariffa applicata (TARI presuntiva, tributo puntuale):
 - a. i rimborsi a favore dell'utente - indicando la modalità utilizzata.
5. L'ARERA e l'Ente territorialmente competente possono utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini:
 - a. controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF;
 - b. pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi, nonché del posizionamento delle gestioni nell'ambito della matrice degli schemi regolatori.

Art. 41 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni disposizioni di legge ed in particolare della legge 160/2019, legge 147/2013, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria e delle entrate.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali ed europee. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano altresì provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 42 - Norme abrogate

4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 43 - Efficacia del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, a decorrere dall'anno 2022, il Comune, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
2. Ove il Regolamento TARI sia approvato entro i termini di cui al comma precedente presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.